SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1117)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO, NOVELLINI, PETRONIO, SCAMARCIO e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1980

Norme per la incentivazione dell'attività mineraria e per la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime minerarie

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti vicende del settore idrocarburi ed il pesante deficit della bilancia commerciale riferita alle importazioni di prodotti di base hanno portato ancora una volta in primo piano i problemi inerenti l'approvvigionamento di materie prime nel mondo occidentale ed in particolare nel nostro Paese. Ad oltre 6 anni dalla crisi petrolifera, che in qualche modo ha fatto sentire i suoi effetti anche sui mercati dei minerali, appare ormai chiaro che le mutate condizioni delle ragioni di scambio devono essere ritenute più un fatto strutturale che un fenomeno congiunturale. Bisogna quindi porsi in questo settore con una logica diversa da quella tenuta come una costante nel passato in quanto dalla sicurezza e dal costo degli approvvigionamenti dipende gran parte dello sviluppo del mondo occidentale. Una parte piuttosto rilevante del reddito che i Paesi industrializzati producono deve essere destinata all'acquisto di materie prime. In questo contesto l'Italia appare più esposta di altre nazioni in quanto le importazioni di prodotti di

base hanno raggiunto (al netto delle esportazioni) nel 1977 il 9,6 per cento del prodotto nazionale lordo. Su valori molto distanti si collocano Paesi nostri concorrenti sui mercati internazionali quali gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il Regno Unito ed il Giappone. Nonostante ciò ad oggi si può dire che in Italia poco si è fatto per superare un gap che alla lunga può diventare esiziale per il nostro apparato industriale.

A questo aspetto, certamente non positivo, è da aggiungere che il settore minerario italiano si caratterizza da anni per un graduale restringimento della base produttiva, per gestioni in perdita, per un continuo esaurirsi dei giacimenti noti e coltivati da sempre senza una ricerca che potesse reintegrare le riserve minerarie. È evidente che in permanenza di una siffatta situazione non è pessimistico ipotizzare una rapida cessazione delle attività produttive nazionali e, in connessione con rapide ascese dei prezzi, appare certa per il nostro Paese una carenza di rifornimenti.

Da qui l'urgenza di una legislazione organica che offra al comparto minerario un supporto normativo e finanziario adeguato alle sue esigenze. A tale necessità vuol dare una risposta l'unito disegno di legge con il quale viene delineata una politica organica di approvvigionamento e di razionalizzazione delle sostanze minerali rientranti nel campo della sua attuazione (articolo 1). Secondo la normativa proposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a predisporre, nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE cui spetta pure individuare i minerali di importanza strategica (articolo 2), programmi quinquennali con lo scopo di aggiornare e di integrare le conoscenze sulle possibili risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca (articolo 3). Detti programmi, previa la approvazione da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) che li trasmette al Parlamento, indicano le iniziative per una diffusa ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e per la ricerca scientifica e tecnologica nel settore estrattivo.

Per quanto riguarda la ricerca di base (articolo 4) vengono fissati i contenuti specifici, le modalità e gli strumenti operativi. Per questi ultimi si è ritenuto che possa farsi ricorso, proprio per l'importanza vitale della ricerca di base ai fini dello sviluppo di attività a valle, al più ampio bagaglio di esperienze scientifiche e professionali oggi esistente nel settore. È evidente che un ruolo primario, senza però inficiare la validità degli obiettivi da conseguire, dovrebbe essere assegnato agli enti pubblici nazionali e regionali. Un particolare spazio, almeno nelle regioni a statuto speciale, dovrà essere riservato agli enti minerari regionali che, almeno allo stato attuale delle conoscenze, hanno dimostrato nel settore maggiore attivismo e più ampie capacità degli stessi enti nazionali. L'onere da sostenere per questa è previsto a totale carico dello Stato.

Per quanto riguarda la ricerca operativa (articoli 5, 6 e 7) sono stati definiti i con-

tenuti specifici, le modalità e gli strumenti operativi. Essa, pur consistendo in una attività di prevalente interesse industriale, non è stata lasciata a totale carico delle società minerarie pubbliche o private in quanto, almeno allo stato attuale dei risultati economici, non sembra potersi addebitare all'esercizio delle società operanti nel settore.

D'altronde questa rappresenta una logica conseguenza della ricerca di base e ne consegue il primo frutto concreto in termini di investimento e di occupazione. È per tale motivo che la legge prevede la concessione di contributi per un importo massimo del 60 per cento, da restituire in caso di esito positivo della ricerca e quindi di passaggio dalla fase di accertamento della consistenza economica delle masse mineralizzate a quella della loro effettiva messa in produzione.

La realizzazione di nuovi investimenti nella fase di coltivazione è apparsa suscettibile di agevolazioni sufficienti ad incentivare in misura adeguata lo sviluppo di nuove attività estrattive. Pertanto (articolo 8) è stata prevista la concessione di contributi sugli interessi per rendere meno pesante l'onere che risulterebbe sui conti economici dal ricorso al mercato finanziario puro e semplice. Alla stessa agevolazione si è ritenuto di dover ammettere le scorte di prodotti minerari e di prima trasformazione in periodo di congiuntura manifesta ed accertata dal CIPI. Un provvedimento di tal genere è stato adottato da tempo in Paesi aventi problemi simili al nostro, per esempio la Francia, in quanto le scorte di materie prime e di prodotti di prima lavorazione costituiscono, per il valore delle stesse e per la lunghezza dei periodi di congiuntura, immobilizzazioni molto rilevanti che determinano insopportabili appesantimenti finanziari per le imprese.

Le agevolazioni anzidette non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi (articolo 9).

Il disegno di legge prevede che il CIPI, per motivi strategici o di economia generale del Paese, possa deliberare il mantenimento in stato di potenziale coltivazione

di talune miniere la cui produzione potrebbe rilevarsi necessaria per l'apparato produttivo italiano in un mutato quadro dei mercati internazionali. Questo può avvenire per un periodo massimo di 3 anni (articolo 10). Alle stesse agevolazioni sono state ammesse quelle miniere che, pur dando luogo a perdite di gestione, siano indispensabili a garantire un minimo grado di autoapprovvigionamento di sostanze minerali di importanza strategica (articolo 11). In questi due casi l'onere è stato preventivato a carico dello Stato.

Accanto alle agevolazioni prima ricordate si è ritenuto utile concedere priorità, nell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti nel campo dell'estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali (articolo 12).

Siccome l'attività mineraria nazionale non potrà da sola provvedere alla copertura dei fabbisogni del Paese e dovrà quindi rivolgersi anche all'estero, si è ritenuto utile, come ormai avviene in tutti i Paesi industrializzati ed in particolare presso gli altri Paesi della Comunità, proporre disposizioni intese a garantire le imprese dai rischi non commerciali a cui sono soggette per investimenti in operazioni minerarie vere e proprie svolte all'estero (articolo 13).

Sullo stato di applicazione della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve riferire annualmente al Parlamento (articolo 14).

Per quanto concerne altre disposizioni rese necessarie da una attenta revisione della legislazione che regola l'attività mineraria, è data delega al Governo di provvedere entro un anno sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari (articolo 15). Per quanto riguarda l'esercizio della delega sono stati indicati alcuni criteri direttivi che allo stato attuale appaiono fortemente consigliati da quanto è oggi fatto in Paesi della Comunità europea.

L'onere finanziario derivante dal disegno di legge ed i mezzi necessari per farvi fronte sono individuati negli articoli 16 e 17.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti consentiti dai rispettivi statuti.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta formulata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni di categoria, le associazioni professionali e l'Associazione nazionale ingegneri minerari (ANIM), fissa per il quinquennio 1980-1984 gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario e della trasformazione chimica e metallurgica delle sostanze minerarie, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del

Il CIPE individua, per il quinquennio, le sostanze minerali di interesse generale del Paese.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con le amministrazioni interessate, predispone piani quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I piani, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del CIPI, il quale li trasmette al Parlamento.

I piani, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse mediante approvvigionamento dall'estero, indicano:

- a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
- b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
- c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei piani sono indicati i minerali di preminente interesse nazionale.

Le procedure e gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 e al presente articolo sono adottati anche per i quinquenni successivi al 1980-1984 e dovranno essere espletati entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del piano quinquennale in scadenza.

Alle funzioni attribuitegli dal presente articolo e dagli articoli 4, 6, 7, 8, 10 e 11 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede di intesa con un Comitato di coordinamento nominato ogni 5 anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da nove membri esperti del settore, sei dei quali designati rispettivamente dalle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, e tre dallo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla esecuzione della ricerca di base prevista nei piani di cui all'articolo 3, oltre che con i servizi centrali e periferici della Direzione generale delle miniere, mediante convenzioni:

- a) con l'ENI, il CNR, enti minerari regionali, istituti universitari;
- b) con i titolari di concessioni di adeguata capacità tecnica nella ricerca di base;
- c) con ditte specializzate italiane o straniere.

Le relative convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le convenzioni devono individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione della stessa, nonchè prescrivere il controllo continuo ed aggiornato da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I titolari delle convenzioni possono avvalersi, nell'esercizio delle attività di cui al primo comma del presente articolo, di altri soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi, nei termini e con le modalità stabilite dalle convenzioni, dai titolari delle convenzioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse, dandone avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di ricerche di carattere minerario; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto e in sotterraneo per l'individuazione e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni. Tali attività devono essere strettamente e congruamente correlate alla elaborazione di progetti esecutivi finalizzati alla realizzazione di nuove iniziative minerarie.

Art. 6.

Ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni minerarie che presentino programmi tecnico-finanziari di ricerca operativa per le sostanze minerali indicate dal CIPE, a norma del secondo comma dell'articolo 2, sono concessi, dopo approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;
- c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori di aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al programma tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 7.

Salva l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 936 del codice civile, le opere e gli impianti costruiti con il beneficio dei contributi di cui all'articolo 6 non possono essere demoliti, asportati o utilizzati, anche parzialmente, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale autorizzazione è subordinata al rimborso della parte di contributo erogato per le opere e per gli impianti, rapportato al valore residuo.

Art. 8.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria relativamente alle sostanze minerali di interesse generale del Paese di cui al secondo comma dell'articolo 2.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a 10 anni e con un periodo massimo di preammortamento di 5 anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari alla fase estrattiva, comprendente anche le operazioni di ricerca ordinaria nell'ambito dei giacimenti in coltivazione, i tracciamenti e le grandi preparazioni, e agli impianti di preparazione e arricchimento del minerale. In periodo di congiuntura sfavorevole manifesta ed accertata dal CIPI il finanziamento agevolato può essere esteso dal CIPI stesso alla costituzione di scorte di prodotti minerali e di prima trasformazione degli stessi fino alla concorrenza del 100 per cento del loro valore corrente. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanzia-

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 9.

Le iniziative che possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge non sono ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste da altre leggi.

Art. 10.

Per motivi di interesse generale del Paese il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può deliberare il mantenimento, per un periodo non superiore a tre anni, dello stato di manutenzione di una o più miniere, indispensabile per la riattivazione delle coltivazioni nei limiti di tempo predetto.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'attività di cui al primo comma è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di manutenzione.

Art. 11.

Per non oltre 5 anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2 e per i minerali di interesse generale del Paese di cui allo stesso articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare le linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera,

può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI, ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 12.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di

estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

Art. 13.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera *e*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

Art. 15.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) adeguare la vigente legislazione in materia di ordinamento regionale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, di protezione dall'inquinamento delle acque, alle peculiari caratteristiche dell'attività mineraria, con la emanazione di normative integrative speciali che tengano specificatamente conto delle suddette caratteristiche;
- b) adeguare le norme concernenti l'attività mineraria alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione delle attività

produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonchè alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM di cui al decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;

- c) adeguare la vigente legislazione di polizia mineraria al fine di permettere la introduzione delle tecnologie più avanzate e di facilitarne la continua evoluzione. A tale fine può essere prevista anche la emanazione di successivi e specifici decreti ministeriali di aggiornamento;
- d) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;
- e) istituire il Consiglio superiore dell'industria, articolato nelle 3 sezioni: miniere, industria, energia, con soppressione del Consiglio superiore delle miniere e del comitato tecnico per gli idrocarburi;
- f) provvedere alla costituzione di un organismo operativo che garantisca l'esecuzione coordinata delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e di quelle attinenti la salvaguardia geologica, idrogeologica e sismica del territorio. Il nuovo organismo avrà una sua personalità giuridica ed autonomia finanziaria. Esso promuoverà, nel suo campo istituzionale, la collaborazione fra le università, il CNR, gli enti regionali e nazionali e le società, pubbliche o private, operanti nel settore. Svilupperà altresì rapporti di interscambio scientifico e professionale con organismi similari esteri ed in particolare con quelli di nazioni appartenenti alla CEE.

Art. 16.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi, in ragione di lire

1 miliardo per l'anno 1980 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1984;

- b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, lire 44 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per gli anni 1980 e 1981 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984;
- c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 8, lire 150 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per il 1980 e di lire 4 miliardi per il 1981; di lire 7 miliardi per il 1982; di lire 9 miliardi per il 1983; di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1994; di lire 9 miliardi per il 1995; di lire 6 miliardi per il 1996; di lire 3 miliardi per il 1997 e di lire 1 miliardo per il 1998;
- d) per le miniere mantenute in stato di manutenzione ai sensi dell'articolo 10 o mantenute in fase produttiva ai sensi dell'articolo 11, la somma di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 27 miliardi, si provvede mediante utilizzo di una aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, numero 936, convertito, con modificazioni, nelnella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.